

ALSO



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)

TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505

P. IVA E C.F. 00291090876

E-MAIL: info@comune.castiglionedisicilia.ct.it

Ordinanza n° 72 del 20/10/2020.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale dispone la ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, nonché, nelle more dell'adozione di un successivo DPCM, prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

Vista la Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, come prorogata ed integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, nonché dalla successiva Ordinanza del 21 settembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 18 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020 e n. 39 del 7 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M del 18 ottobre 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Che si ritiene opportuno a tutela della salute pubblica, fondamentale diritto costituzionale riconosciuto dall'art 32 della carta costituzionale, dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio anche tra la popolazione;

¶ **Visto** l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. .

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni

- 1) La sospensione del mercato settimanale;
- 2) La fruizione del centro espositivo da parte dei visitatori dovrà essere contingentata al numero massimo di cinque visitatori per visita, con l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04/03/2020
- 3) La fruizione dei locali interni al Castello di Lauria, da parte dei visitatori, dovrà essere contingentata al numero massimo di 5 visitatori per ambiente, con l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04/03/2020;
- 4) L'accesso agli uffici pubblici è consentito solo per il disbrigo di pratiche che non possono essere prenotate ed evase attraverso l'uso di strumenti informatici, previa prenotazione telefonica, con acceso per singolo ufficio al massimo di un utente per volta, con l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04/03/2020;
- 5) Non è consentito sostare in attesa di essere ricevuti ,negli atri delle uffici pubblici comunali. Gli utenti dovranno attendere il turno di ricevimento fuori dai fabbricati ove sono ubicati gli uffici;
- 6) La sospensione di tutte le manifestazioni previste nel mese di ottobre e novembre, nell'ambito del programma "Autunno nel Borgo"

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
 - Alla prefettura di Catania
 - Al Comando dei Vigili urbani del comune di Castiglione di Sicilia
 - Alla stazione dei Carabinieri del comune di Castiglione di Sicilia
 - Ai responsabili di settore del comune di Castiglione di Sicilia



IL SINDACO
Camarda Antonino